



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2013/0304(COD)

8.1.2014

EMENDAMENTI 4 - 19

Progetto di parere
Bogusław Sonik
(PE524.584v01-00)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda la definizione di "stupefacenti", la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti

Proposta di direttiva
(COM(2013)0618 – C7-0271/2013 – 2013/0304(COD))

AM_Com_LegOpinion

Emendamento 4
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) La fissazione di norme minime comuni nell'Unione relative alla definizione di reati di traffico di stupefacenti e alle sanzioni dovrebbe contribuire in ultima analisi a tutelare la salute pubblica e a ridurre i danni connessi al traffico e al consumo di stupefacenti.

Or. en

Emendamento 5
James Nicholson

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Nell'Unione stanno comparando con frequenza e si stanno diffondendo rapidamente nuove sostanze psicoattive che imitano gli effetti delle sostanze classificate ai sensi delle Convenzioni delle Nazioni Unite. Alcune nuove sostanze psicoattive pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza, come indicato dal [regolamento (UE) n. .../... sulle nuove sostanze psicoattive]. Ai sensi di tale regolamento, le nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza possono essere oggetto di misure che ne vietano la produzione, la fabbricazione, la messa a disposizione sul mercato, inclusa l'importazione nell'Unione, il trasporto e l'esportazione dall'Unione. Per ridurre efficacemente la

(4) Nell'Unione stanno comparando con frequenza e si stanno diffondendo rapidamente nuove sostanze psicoattive che imitano gli effetti delle sostanze classificate ai sensi delle Convenzioni delle Nazioni Unite. Alcune nuove sostanze psicoattive pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza, come indicato dal [regolamento (UE) n. .../... sulle nuove sostanze psicoattive]. Ai sensi di tale regolamento, le nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza possono essere oggetto di misure che ne vietano la produzione, la fabbricazione, la messa a disposizione sul mercato, inclusa l'importazione nell'Unione, il trasporto e l'esportazione dall'Unione. Per ridurre efficacemente la

disponibilità delle sostanze che pongono gravi rischi agli individui e alla società, e per scoraggiare il traffico di tali sostanze **nell'Unione** così come l'implicazione delle organizzazioni criminali, le misure di restrizione permanente di mercato adottate ai sensi del regolamento dovrebbero essere sostenute da disposizioni di diritto penale.

disponibilità delle sostanze che pongono gravi rischi agli individui e alla società, e per scoraggiare il traffico di tali sostanze così come l'implicazione delle organizzazioni criminali, le misure di restrizione permanente di mercato adottate ai sensi del regolamento dovrebbero essere sostenute da disposizioni **nazionali** di diritto penale.

Or. en

Motivazione

Anche se gli scambi transfrontalieri di nuove sostanze psicoattive sono potenzialmente vasti, il diritto penale nazionale è più adatto alle situazioni particolari di ciascuno Stato membro e tale flessibilità non dovrebbe essere indebitamente ostacolata dal diritto unionale.

Emendamento 6 **Antonya Parvanova**

Proposta di direttiva **Considerando 4**

Testo della Commissione

(4) Nell'Unione stanno comparando con frequenza e si stanno diffondendo rapidamente nuove sostanze psicoattive che imitano gli effetti delle sostanze classificate ai sensi delle Convenzioni delle Nazioni Unite. Alcune nuove sostanze psicoattive pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza, come indicato dal [regolamento (UE) n. .../... sulle nuove sostanze psicoattive]. Ai sensi di tale regolamento, le nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza possono essere oggetto di misure che ne vietano la produzione, la fabbricazione, la messa a disposizione sul mercato, inclusa l'importazione nell'Unione, il trasporto e l'esportazione dall'Unione. Per ridurre efficacemente la disponibilità delle sostanze che pongono

Emendamento

(4) Nell'Unione stanno comparando con frequenza e si stanno diffondendo rapidamente nuove sostanze psicoattive che imitano gli effetti delle sostanze classificate ai sensi delle Convenzioni delle Nazioni Unite. Alcune nuove sostanze psicoattive pongono gravi rischi sociali, di salute **pubblica** e di sicurezza, come indicato dal [regolamento (UE) n. .../... sulle nuove sostanze psicoattive]. Ai sensi di tale regolamento, le nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza possono essere oggetto di misure che ne vietano la produzione, la fabbricazione, la messa a disposizione sul mercato, inclusa l'importazione nell'Unione, il trasporto e l'esportazione dall'Unione. Per ridurre efficacemente la disponibilità delle

gravi rischi agli individui e alla società, e per scoraggiare il traffico di tali sostanze nell'Unione così come l'implicazione delle organizzazioni criminali, le misure di restrizione permanente di mercato adottate ai sensi del regolamento dovrebbero essere sostenute da disposizioni di diritto penale.

sostanze che pongono gravi rischi agli individui e alla società, e per scoraggiare il traffico di tali sostanze nell'Unione così come l'implicazione delle organizzazioni criminali, ***che spesso generano grossi profitti con il traffico illecito di stupefacenti***, le misure di restrizione permanente di mercato adottate ai sensi del regolamento dovrebbero essere sostenute da disposizioni di diritto penale.

Or. en

Emendamento 7 **Nikos Chrysogelos**

Proposta di direttiva **Considerando 4**

Testo della Commissione

(4) Nell'Unione stanno comparando con frequenza e si stanno diffondendo rapidamente nuove sostanze psicoattive che imitano gli effetti delle sostanze classificate ai sensi delle Convenzioni delle Nazioni Unite. Alcune nuove sostanze psicoattive pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza, come indicato dal [regolamento (UE) n. .../... sulle nuove sostanze psicoattive]. Ai sensi di tale regolamento, le nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza possono essere oggetto di misure che ne vietano la produzione, la fabbricazione, la messa a disposizione sul mercato, inclusa l'importazione nell'Unione, il trasporto e l'esportazione dall'Unione. Per ridurre efficacemente la disponibilità delle sostanze che pongono gravi rischi agli individui e alla società, e per scoraggiare il traffico di tali sostanze nell'Unione così come l'implicazione delle organizzazioni criminali, le misure di restrizione permanente di mercato adottate ai sensi del regolamento dovrebbero essere

Emendamento

(4) Nell'Unione stanno comparando con frequenza e si stanno diffondendo rapidamente nuove sostanze psicoattive che imitano gli effetti delle sostanze classificate ai sensi delle Convenzioni delle Nazioni Unite. Alcune nuove sostanze psicoattive pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza, come indicato dal [regolamento (UE) n. .../... sulle nuove sostanze psicoattive]. Ai sensi di tale regolamento, le nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza possono essere oggetto di misure che ne vietano la produzione, la fabbricazione, la messa a disposizione sul mercato, inclusa l'importazione nell'Unione, il trasporto e l'esportazione dall'Unione. Per ridurre efficacemente la disponibilità delle sostanze che pongono gravi rischi agli individui e alla società, e per scoraggiare il traffico di tali sostanze nell'Unione così come l'implicazione delle organizzazioni criminali, le misure di restrizione permanente di mercato adottate ai sensi del regolamento dovrebbero essere

sostenute da disposizioni di diritto penale.

sostenute da disposizioni *proporzionate* di diritto penale, *rivolte unicamente a produttori, fornitori e distributori piuttosto che ai singoli consumatori.*

Or. en

Emendamento 8
Nikos Chrysogelos

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Per ridurre in modo efficace la domanda di nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi sociali, di salute pubblica e di sicurezza, è opportuno che i consumatori ricevano in materia di salute pubblica informazioni fondate su dati comprovati, nell'ambito di una strategia inclusiva e partecipativa intesa a prevenire e ridurre i danni.

Or. en

Emendamento 9
Nikos Chrysogelos

Proposta di direttiva
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) È auspicabile una valutazione d'impatto oggettiva, basata su prove scientifiche, per valutare l'utilità delle varie possibilità in tema di controllo e regolamentazione, ad esempio attraverso la normativa sulla sicurezza dei consumatori o quella sui medicinali. È opportuno esaminare il modello Nuova Zelanda per valutare i costi e i benefici

della sua integrazione nel sistema dell'UE. I paesi che intendono sperimentare nuovi approcci regolatori dovrebbero essere sostenuti per valutare in modo rigoroso l'impatto delle loro norme sulla salute pubblica.

Or. en

Emendamento 10
James Nicholson

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Le nuove sostanze psicoattive oggetto di una restrizione permanente di mercato ai sensi del [regolamento (UE) n. .../... sulle nuove sostanze psicoattive] dovrebbero pertanto rientrare nel campo d'applicazione delle disposizioni di diritto penale *dell'Unione* relative al traffico illecito di stupefacenti. Ciò *contribuirebbe anche a ottimizzare e a chiarire il quadro giuridico dell'Unione, poiché alle sostanze di cui alle Convenzioni delle Nazioni Unite e alle nuove sostanze psicoattive più dannose si applicherebbero le stesse disposizioni di diritto penale.* Occorre quindi modificare la definizione di "stupefacenti" di cui alla decisione quadro 2004/757/GAI.

Emendamento

(5) Le nuove sostanze psicoattive oggetto di una restrizione permanente di mercato ai sensi del [regolamento (UE) n. .../... sulle nuove sostanze psicoattive] dovrebbero pertanto rientrare nel campo d'applicazione delle *pertinenti* disposizioni *nazionali* di diritto penale relative al traffico illecito di stupefacenti. Ciò *conferirebbe agli Stati membri la necessaria flessibilità per rispondere alle sfide particolari di ciascun paese.* Occorre quindi modificare la definizione di "stupefacenti" di cui alla decisione quadro 2004/757/GAI *in modo tale da favorire la flessibilità.*

Or. en

Motivazione

Anche se gli scambi transfrontalieri di nuove sostanze psicoattive sono potenzialmente vasti, il diritto penale nazionale è più adatto alle situazioni particolari di ciascuno Stato membro e tale flessibilità non dovrebbe essere indebitamente ostacolata dal diritto unionale.

Emendamento 11
Nikos Chrysogelos

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Le nuove sostanze psicoattive oggetto di una restrizione permanente di mercato ai sensi del [regolamento (UE) n. .../... sulle nuove sostanze psicoattive] dovrebbero ***pertanto*** rientrare nel campo d'applicazione delle disposizioni di diritto penale dell'Unione relative al traffico illecito di stupefacenti. Ciò contribuirebbe anche a ottimizzare e a chiarire il quadro giuridico dell'Unione, poiché alle sostanze di cui alle Convenzioni delle Nazioni Unite e alle nuove sostanze psicoattive più dannose si applicherebbero le stesse disposizioni di diritto penale. Occorre quindi modificare la definizione di "stupefacenti" di cui alla decisione quadro 2004/757/GAI.

Emendamento

(5) Le nuove sostanze psicoattive oggetto di una restrizione permanente di mercato ai sensi del [regolamento (UE) n. .../... sulle nuove sostanze psicoattive] dovrebbero rientrare nel campo d'applicazione delle disposizioni di diritto penale dell'Unione relative al traffico illecito di stupefacenti ***ed essere sostenute da efficaci misure di identificazione, allerta rapida, prevenzione, trattamento e divulgazione informativa.*** Ciò contribuirebbe anche a ottimizzare e a chiarire il quadro giuridico dell'Unione, poiché alle sostanze di cui alle Convenzioni delle Nazioni Unite e alle nuove sostanze psicoattive più dannose si applicherebbero le stesse disposizioni di diritto penale. Occorre quindi modificare la definizione di "stupefacenti" di cui alla decisione quadro 2004/757/GAI.

Or. en

Emendamento 12
Zbigniew Ziobro

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Le nuove sostanze psicoattive oggetto di una restrizione permanente di mercato ai sensi del [regolamento (UE) n. .../... sulle nuove sostanze psicoattive] dovrebbero ***pertanto*** rientrare nel campo d'applicazione delle disposizioni di diritto penale dell'Unione relative al traffico illecito di stupefacenti. Ciò contribuirebbe anche a

Emendamento

(5) Le nuove sostanze psicoattive oggetto di una restrizione permanente di mercato ai sensi del [regolamento (UE) n. .../... sulle nuove sostanze psicoattive] dovrebbero ***pertanto*** rientrare nel campo d'applicazione delle disposizioni di diritto penale dell'Unione relative al traffico illecito di stupefacenti. Ciò contribuirebbe anche a

ottimizzare e a chiarire il quadro giuridico dell'Unione, poiché alle sostanze di cui alle Convenzioni delle Nazioni Unite e alle nuove sostanze psicoattive più dannose si applicherebbero le stesse disposizioni di diritto penale. Occorre quindi modificare la definizione di "stupefacenti" di cui alla decisione quadro 2004/757/GAI.

ottimizzare e a chiarire il quadro giuridico dell'Unione, poiché alle sostanze di cui alle Convenzioni delle Nazioni Unite e alle nuove sostanze psicoattive più dannose si applicherebbero le stesse disposizioni di diritto penale. Occorre quindi modificare *e ampliare* la definizione di "stupefacenti" di cui alla decisione quadro 2004/757/GAI.

Or. pl

Emendamento 13
James Nicholson

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Per reagire rapidamente alla comparsa e alla diffusione nell'Unione di nuove sostanze psicoattive dannose, gli Stati membri dovrebbero *applicare le disposizioni della decisione quadro 2004/757/GAI* a tali nuove sostanze che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza entro dodici mesi dal loro assoggettamento a una restrizione permanente di mercato ai sensi del [regolamento (UE) n. .../... sulle nuove sostanze psicoattive].

Emendamento

(6) Per reagire rapidamente alla comparsa e alla diffusione nell'Unione di nuove sostanze psicoattive dannose, gli Stati membri dovrebbero *modificare il diritto penale nazionale affinché sia applicabile* a tali nuove sostanze che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza entro dodici mesi dal loro assoggettamento a una restrizione permanente di mercato ai sensi del [regolamento (UE) n. .../... sulle nuove sostanze psicoattive].

Or. en

Emendamento 14
Antonyia Parvanova

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Per reagire rapidamente alla comparsa e alla diffusione nell'Unione di nuove

Emendamento

(6) Per reagire rapidamente alla comparsa e alla diffusione nell'Unione di nuove

sostanze psicoattive dannose, gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni della decisione quadro 2004/757/GAI a tali nuove sostanze che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza entro dodici mesi dal loro assoggettamento a una restrizione permanente di mercato ai sensi del [regolamento (UE) n. .../... sulle nuove sostanze psicoattive].

sostanze psicoattive dannose, gli Stati membri dovrebbero applicare **il prima possibile** le disposizioni della decisione quadro 2004/757/GAI a tali nuove sostanze che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza **e in ogni caso** entro **e non oltre** dodici mesi dal loro assoggettamento a una restrizione permanente di mercato ai sensi del [regolamento (UE) n. .../... sulle nuove sostanze psicoattive].

Or. en

Emendamento 15 **James Nicholson**

Proposta di direttiva **Considerando 7**

Testo della Commissione

(7) Poiché l'obiettivo della presente direttiva - ossia estendere alle nuove sostanze psicoattive che pongono gravi rischi sociali, di salute e di sicurezza il campo d'applicazione delle disposizioni di diritto penale dell'Unione riguardanti il traffico illecito di stupefacenti - non può essere realizzato in modo sufficiente dagli Stati membri da soli, e può quindi essere realizzato meglio a livello dell'Unione, questa può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

A tale proposito è opportuno rispettare il principio di sussidiarietà.

Emendamento 16

Zbigniew Ziobro

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a) sostanze psicoattive con gli stessi effetti o con effetti simili a quelli di stupefacenti attualmente noti, con particolare riferimento agli agenti di origine vegetale usati in modo simile al tabacco e agli agenti di origine sintetica, le cosiddette "droghe legali";

Or. pl

Emendamento 17

James Nicholson

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio

Articolo 1 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

Per quanto riguarda le nuove sostanze psicoattive soggette a una restrizione permanente di mercato ai sensi del [articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. .../... sulle nuove sostanze psicoattive], gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per applicare ad esse le disposizioni **della presente decisione quadro** entro 12 mesi dall'entrata in vigore della restrizione permanente di mercato, e comunicano immediatamente alla Commissione il testo

Per quanto riguarda le nuove sostanze psicoattive soggette a una restrizione permanente di mercato ai sensi del [articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. .../... sulle nuove sostanze psicoattive], gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per applicare ad esse le disposizioni entro 12 mesi dall'entrata in vigore della restrizione permanente di mercato, e comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 18
Nikos Chrysogelos

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2 – parte introduttiva
Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio
Articolo 9

Testo della Commissione

(2) All'articolo 9, sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

Emendamento

(2) All'articolo 9, sono aggiunti i seguenti paragrafi 3, 4 e 5:

Or. en

Emendamento 19
Nikos Chrysogelos

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 2
Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio
Articolo 9 – paragrafo 5 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5. Entro [5 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente ogni 5 anni], la Commissione valuta i costi e i benefici dei modelli regolamentari utilizzati nei paesi terzi e, se si rivelano più vantaggiosi degli attuali modelli dell'UE, presenta appropriate proposte legislative per modificare opportunamente la presente decisione quadro.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per valutare l'efficacia in rapporto ai modelli adottati al di fuori dell'UE e conformarsi alle migliori pratiche internazionali.